

C.3 - Recesso

C.3.1 - Casi di recesso

1. *Assegnazione di azioni per aumento gratuito del capitale (modifica statutaria)*
2. *Assunzione di una partecipazione in altra società*
3. *Cause convenzionali di recesso*
4. *Cause convenzionali di recesso soggettivamente limitate*
5. *Clausola compromissoria: adeguamento*
6. *Clausola compromissoria: ampliamento*
7. *Clausola compromissoria: introduzione o soppressione*
8. *Consultazione dei libri sociali (modifica statutaria)*
9. *Consultazione del progetto di bilancio (modifica statutaria)*
10. *Convocazione dell'assemblea (modifica statutaria)*
11. *Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (modifica statutaria)*
12. *Disposizione delle proprie azioni (modifica statutaria)*
13. *Durata della società: modifica da determinata a indeterminata*
14. *Durata della società: modifica e recesso del socio consenziente*
15. *Durata della società: termine eccedente la vita del socio*
16. *Durata della società: termine lunghissimo*
17. *Durata indeterminata della società: esercizio del recesso*
18. *Durata indeterminata della società: moratoria all'esercizio del recesso*
19. *Fusione di s.p.a.*
20. *Impugnazione delle deliberazioni assembleari (modifica statutaria)*
21. *Intervento in assemblea (modifica statutaria)*
22. *Introduzione o soppressione di limiti al possesso azionario*
23. *Limiti statuari alla circolazione delle azioni*
24. *Modifica della situazione "di fatto" del socio derivante da modifica statutaria*
25. *OPA endosocietaria (modifica statutaria)*
26. *Opzione (modifica statutaria)*
27. *Quorum deliberativo (modifica statutaria)*
28. *Quota di liquidazione (modifica statutaria)*
29. *Recesso (modifica statutaria)*
30. *Recesso ad nutum*
31. *Recesso convenzionale*
32. *Recesso da società soggetta ad attività di direzione e coordinamento*
33. *Trasferimento della sede all'estero*
34. *Trasformazione*
35. *Utili (modifica statutaria)*
36. *Voto (modifica statutaria)*

1. *Assegnazione di azioni per aumento gratuito del capitale (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto dei soci all'assegnazione di azioni in caso di aumento gratuito del capitale sociale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («"diritti di voto o di partecipazione"»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle

2. Assunzione di una partecipazione in altra società

Non integra il “cambiamento significativo” dell’oggetto sociale l’assunzione di una partecipazione in una società con attività economicamente collegata e, pertanto, non compete il diritto di recesso al socio che non abbia votato a favore dell’acquisto di detta partecipazione ⁽²⁾.

3. Cause convenzionali di recesso

Sono legittime, nello statuto delle s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, le clausole statutarie che introducono cause convenzionali di recesso (ad esempio: deliberazioni, atti o fatti di organi sociali, di loro componenti o di singoli soci; atti o fatti di soggetti terzi; situazioni di mercato; eventi di ogni tipo), ulteriori rispetto a quelle indicate dalla legge ⁽³⁾.

4. Cause convenzionali di recesso soggettivamente limitate

È legittima la clausola statutaria che introduca una causa convenzionale di recesso esercitabile solo da alcuno dei soci o solo dai titolari di una data categoria di azioni ⁽⁴⁾.

5. Clausola compromissoria: adeguamento

L’adeguamento della clausola compromissoria alla nuova normativa, recata dalla riforma del diritto societario, attuato, dalle società preesistenti, a far tempo dal 1° ottobre 2004, non attribuisce il diritto di recesso ai soci dissenzienti ⁽⁵⁾.

attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». La fattispecie prevista dall’art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di assegnazione delle azioni in caso di aumento gratuito [...]).

⁽²⁾ - Cass., 2 luglio 2007, n. 14963, in *Società*, 2008, 1368: «L’assunzione in una società per azioni di un’attività economicamente collegata a quella prevista nell’atto costitutivo non integra il “cambiamento significativo” dell’oggetto sociale richiesto dall’art. 2437, 1° comma, lett. a), c.c. quale presupposto all’esercizio del diritto di recesso da parte del socio dissenziente, interveniente o meno alla delibera modificativa della clausola societaria».

⁽³⁾ - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, *Cause convenzionali di recesso* (artt. 2437 e 2473 c.c.), 22 novembre 2005: «Il sistema del recesso nelle società di capitali, quale emerge dagli artt. 2437 ss. e 2473 c.c., è imperniato su di un duplice principio: (i) fissazione di cause legali di recesso, per lo più inderogabili (fanno eccezione le due cause di cui all’art. 2437, comma 2), in relazione alle quali si garantisce il diritto di *exit* a condizioni tali da assicurare al recedente il valore effettivo della partecipazione; (ii) libertà, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di prevedere e regolamentare il recesso in via statutaria in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla legge. Nelle cause convenzionali di recesso l’autonomia statutaria si estrinseca in primo luogo nella elaborazione delle cause stesse. Si può trattare degli eventi più vari: deliberazioni, atti o fatti imputabili a (o influenzati da) organi sociali, loro componenti o singoli soci; atti o fatti imputabili a (o riguardanti) soggetti terzi; situazioni di mercato e/o variamente incidenti sull’attività sociale o sulla convenienza a proseguire nella partecipazione alla società; ma anche fatti determinati non aventi una siffatta incidenza [...].»

⁽⁴⁾ - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, *Cause convenzionali di recesso* (artt. 2437 e 2473 c.c.), 22 novembre 2005: «[...] L’autonomia statutaria in materia di regolamentazione del recesso convenzionale si estende sino agli aspetti della individuazione del beneficiario del diritto [...], lo statuto potrebbe riconoscere il recesso convenzionale non ad ogni socio, ma solo ad alcuni: nella s.p.a. mediante elaborazione di una categoria di azioni caratterizzata (soltanto o anche) dal diritto di recesso in casi ulteriori rispetto a quelli di legge; [...].»

⁽⁵⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.5, *Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso*, 1° pubbl. 9/05: «L’adeguamento della clausola compromissoria alle nuove disposizioni di legge effettuato dal 1° ottobre [...] non dà il diritto di recesso ai soci non consenzienti posto che l’art. 34 sesto comma decreto legislativo 5/2003 si riferisce alle sole introduzione e soppressione di clausole compromissorie (per gli adeguamenti fatti sino al 30 settembre 2004 vi era, al riguardo, una norma, l’art. 41 D.L. 5/2003, che confermava espressamente la non applicabilità dell’art. 34 sesto comma Dec. leg. vo 5/2003); la norma di cui all’art. 34 sesto comma decreto legislativo 5/2003, infatti, [...] riconoscendo il diritto di recesso al socio non consenziente, non può trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformità alla nuova normativa (in quanto relative a società costituite dopo il 1°

6. Clausola compromissoria: ampliamento

Si genera il diritto di recesso anche nel caso di significativo ampliamento del perimetro applicativo della clausola compromissoria già esistente in statuto, trattandosi di un'ipotesi equiparabile all'introduzione di una nuova clausola compromissoria ⁽⁶⁾.

7. Clausola compromissoria: introduzione o soppressione

La nuova disciplina del recesso dipendente dall'introduzione o dalla soppressione di clausole compromissorie ⁽⁷⁾ si applica soltanto alle società costituite dopo il 1° gennaio 2004, ovvero a quelle che, seppur preesistenti, abbiano già adeguato lo statuto alla normativa recata dalla legge di riforma del diritto societario ⁽⁸⁾.

8. Consultazione dei libri sociali (modifica statutaria)

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di consultazione dei libri sociali da parte dei soci ⁽⁹⁾.

9. Consultazione del progetto di bilancio (modifica statutaria)

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di consultazione del progetto di bilancio da parte dei soci ⁽¹⁰⁾.

gennaio 2004 o a società che hanno già adeguato il proprio statuto) e cioè quando i soci sono chiamati ad introdurre ovvero a sopprimere una clausola compromissoria la cui disciplina sia già conforme alla nuova disciplina normativa [...]».

⁽⁶⁾ - Trib. Verona, 12 aprile 2005, in *Giur. Comm.*, 2007, 3, II, 633: «All'introduzione di una clausola compromissoria può essere equiparato il significativo ampliamento dell'oggetto di una clausola compromissoria già esistente (che equivale ad una introduzione di clausola per le materie nuove) con la conseguenza che il socio assente o dissenziente può esercitare il diritto di recesso contemplato dall'art. 34, comma 6, d.lg. n. 5 del 2003».

⁽⁷⁾ - Arb. Verona, 14 marzo 2008, in *Riv. Arb.*, 2008, 109: «Laddove la delibera adottata dall'assemblea straordinaria comporti non solo modificazioni della clausola compromissoria statutaria, ma anche l'introduzione di una nuova clausola compromissoria (nella specie, devoluzione ad arbitri di controversie per l'addietro rimesse alla cognizione dell'ago), deve considerarsi legittimo il recesso esercitato dal socio assente».

⁽⁸⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.5, *Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso*, 1° pubbl. 9/05: «[...] È cioè ragionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppressione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevolmente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni "operazione" sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla stregua di un "adeguamento" alla nuova normativa, che ha radicalmente innovato la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria). Non può, in particolare, condividersi l'opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a "nuova introduzione" con conseguente applicabilità dell'art. 34 sesto comma D.L. 5/2003».

⁽⁹⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («"diritti di voto o di partecipazione"»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengono ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di consultazione [...] dei libri sociali [...])».

⁽¹⁰⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («"diritti

10. *Convocazione dell'assemblea (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di convocazione dell'assemblea dei soci ⁽¹¹⁾.

11. *Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di denuncia al collegio sindacale e al tribunale da parte dei soci ⁽¹²⁾.

12. *Disposizione delle proprie azioni (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di disposizione delle proprie azioni da parte dei soci ⁽¹³⁾.

13. *Durata della società: modifica da determinata a indeterminata*

In caso di modifica della durata della società da indeterminata a determinata, ai soci che non hanno concorso alla deliberazione di tale modifica è riconosciuto il diritto di recesso,

di voto o di partecipazione”), e soprattutto l’irragionevolezza di una discriminazione, nell’ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un’interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l’esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall’art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di consultazione del progetto di bilancio [...]).»

⁽¹¹⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g)*, luglio 2013: «L’ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («“diritti di voto o di partecipazione”), e soprattutto l’irragionevolezza di una discriminazione, nell’ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un’interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l’esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». La fattispecie prevista dall’art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di convocazione dell’assemblea [...]).»

⁽¹²⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g)*, luglio 2013: «L’ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («“diritti di voto o di partecipazione”), e soprattutto l’irragionevolezza di una discriminazione, nell’ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un’interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l’esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». La fattispecie prevista dall’art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di denuncia al collegio sindacale e al tribunale [...]).»

⁽¹³⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g)*, luglio 2013: «L’ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («“diritti di voto o di partecipazione”), e soprattutto l’irragionevolezza di una discriminazione, nell’ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un’interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l’esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall’art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di disposizione delle proprie azioni [...]).»

esercitabile entro 15 giorni dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese ⁽¹⁴⁾; inoltre, in caso di modifica della durata della società da determinata a indeterminata, che intervenga prima della scadenza del termine di durata precedentemente fissato, i soci possono recedere *ex art.* 2437, comma 3, c.c. ⁽¹⁵⁾.

14. Durata della società: modifica e recesso del socio consenziente

In caso di modifica della durata della società da determinata a indeterminata, anche i soci che hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione possono recedere in qualsiasi momento, fermo restando il preavviso di 180 giorni o quello maggiore previsto dallo statuto ⁽¹⁶⁾.

15. Durata della società: termine eccedente la vita del socio

È controverso se la presenza nello statuto di una clausola che stabilisca la durata della società di capitali fino a data eccedente l'aspettativa di vita del socio persona fisica legittimi ⁽¹⁷⁾, o meno ⁽¹⁸⁾, l'esercizio del diritto di recesso del socio.

⁽¹⁴⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.4, *Recesso e modifica della durata da indeterminata a determinata*, 1° pubbl. 9/04: «L'introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l'eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno concorso alla adozione di tale delibera il diritto di recesso, da esercitarsi nel termine di quindici giorni dalla data dell'iscrizione nel registro imprese della delibera».

⁽¹⁵⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.3, *Recesso e modifica della durata da determinata a indeterminata*, 1° pubbl. 9/04: «Nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società, iscritta anteriormente allo scadere del termine precedentemente determinato, ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del terzo comma dell'art. 2437 c.c., e non ai sensi del secondo comma, lettera a), del medesimo articolo [...]».

⁽¹⁶⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.3, *Recesso e modifica della durata da determinata a indeterminata*, 1° pubbl. 9/04: «[...] A ciò consegue che il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque momento, anche dai soci che hanno concorso all'approvazione della delibera, e con un preavviso di almeno 180 giorni, o del maggior termine statutariamente indicato [...]».

⁽¹⁷⁾ - App. Milano, 21 aprile 2007, in *Società*, 2008, 1121, con nota di Cardarelli: «Il diritto di recesso dei soci, collegato alla durata indeterminata della società, è concesso da una norma sicuramente derogabile, in quanto ai soci non è preclusa la facoltà di modificare l'atto costitutivo e l'originario statuto sociale inserendovi una durata temporale dell'ente che riduca quella originaria in limiti di compatibilità con la durata della vita media dei soci».

Trib. Roma, 19 maggio 2009, in *Riv. Not.*, 2011, 669: «Nell'ipotesi in cui il termine di durata di una s.r.l. previsto dall'atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà, per i soci, di recedere *ad nutum*».

Trib. Torino, 5 maggio 2017, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «Ai sensi dell'art. 2473, comma 2°, c.c., il socio di società a responsabilità limitata costituita a tempo indeterminato può recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l'atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all'anno. Le s.r.l. costituite per un termine particolarmente lungo, tale per cui sia superato l'orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo della società, sono assimilabili alle s.r.l. a tempo indeterminato. Si considera, altresì, a tempo indeterminato, la società che preveda un termine di durata superiore alla normale vita umana».

Trib. Milano, 30 giugno 2018, in *Società*, 2019, 2, 207, con nota di Ferrari; in *Giur. It.*, 2019, 1, 126, con nota di Cagnasso: «la disciplina dettata per le società costituite a tempo indeterminato si estende a quelle di durata oltre la vita dei soci con conseguente possibilità del socio di recedere *ad nutum* con preavviso».

⁽¹⁸⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2 di luglio 2016, *Durata della società eccedente la vita del socio e recesso*: «La previsione di una durata della società di capitali eccedente l'aspettativa di vita di un socio (persona fisica) non legittima l'esercizio libero del recesso, come consentito nel caso di società contratta a tempo indeterminato. L'alternativa posta dal legislatore è tra termine fisso e assenza di termine e solo la seconda opzione consente il recesso *ad nutum* del socio [...] Se la società di capitali è contratta a tempo indeterminato, l'art. 2437, comma 2., cod. civ. per le s.p.a., e l'art. 2473, comma 2, per le s.r.l., concedono ai soci il diritto di recedere liberamente [...]. La stessa disciplina si rintraccia nell'art. 2285 cod. civ. sul recesso dalla società di persone, recesso che è sempre possibile quando "questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci". Proprio dal confronto dei testi normativi, tuttavia, si

16. *Durata della società: termine lunghissimo*

È controverso se, in caso di società contratta per una durata determinata, ma notevolmente dilata nel tempo⁽¹⁹⁾, al socio spetti⁽²⁰⁾, o meno⁽²¹⁾, il diritto di recesso *ad nutum*.

comprende che nelle società di capitali si è preferito offrire al socio la possibilità di recedere solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato, senza accordare il medesimo diritto nel caso nel quale la durata della società fosse commisurata alla vita di uno dei soci. [...] Infine, si deve porre l'attenzione sul valore di certezza che la pubblicità commerciale garantisce, che verrebbe meno se fosse affidato all'interprete e quindi alla mutevolezza delle interpretazioni, la decisione sulla possibilità di recedere liberamente dei soci, per essere il termine statutario eccedente la aspettativa di vita del socio (uomo, donna, giovane, vecchio, sano, malato; a tacer della ipotesi frequente nella quale la compagine societaria sia composta da soci persone giuridiche)».

Trib. Cagliari 20 aprile 2007, in *Riv. Giur. Sarda*, 2009, 375: «l'apposizione, ad un contratto costitutivo di una srl, di un termine di durata superiore alle aspettative di vita media di uno o più soci, non fa sorgere, in capo ad alcuno di essi, il diritto di recesso *ad nutum*, non essendo giuridicamente proponibile l'equivalenza tra la durata indeterminata del contratto e la durata determinata ma superiore a quella delle aspettative di vita dei soci».

Trib. Napoli 10 dicembre 2008, in *Notariato*, 2009, 3, 285, con nota di Angiolini: «la assimilabilità della società con durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la possibilità per entrambe le ipotesi di recedere dalla società, è prevista solo per le società di persone dalla norma dell'art. 2285 c.c. e non può essere "esportata", neanche in via analogica, e calata in una diversa fattispecie societaria in cui invece predomina l'interesse patrimoniale all'investimento che comunque comporta la partecipazione sociale».

⁽¹⁹⁾ - Il caso deciso da Cass. 9662/2013 riguardava il recesso di una s.a.s. da una s.r.l. la cui durata era fissata fino all'anno 2100. La richiesta di recesso diede luogo a una sentenza di primo grado del Tribunale di Como nel 2007.

App. Genova, 24 maggio 2017, n. 655, in *www.giurisprudenzadelleimprese.it*: «Non è considerabile quale società con un termine di durata "oltremodo lontano nel tempo" e "tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale" una s.r.l. per la quale l'atto costitutivo prevede una durata di 48 anni e mezzo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2473 c.c. Detto periodo non è affatto un periodo abnorme, rientrando nelle aspettative di durata ordinaria di una s.r.l., con la conseguenza che non si pone questione di esaminare se il termine di durata della società appellata trovi giustificazione in un determinato progetto imprenditoriale».

⁽²⁰⁾ - Cass., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9662, in *Giur. It.*, 2013, 2271; in *Riv. Not.*, 2013, 732; in *Foro It.*, 2014, I, 553; e in *Giur. Comm.*, 2014, II, 802, con nota di Ciusa: «Nella srl in cui la durata è fissata in epoca lontana, tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, il socio ha diritto il recedere, sussistendo le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato».

Cass., 29 marzo 2019, n. 8962, in *Società*, 2019, 5, con 633 nota di Busani: «È illegittimo il recesso da una società a responsabilità limitata il cui termine di durata coincida con la ragionevole durata del periodo occorrente per il compimento del progetto imprenditoriale che la società stessa si propone di svolgere; sono del tutto irrilevanti, ai fini del recesso da una società, l'aspettativa di vita del socio o la durata media attesa della sua vita» (decisione adottata in una fattispecie di recesso esercitato dal socio di una s.r.l. duratura fino al 2050, il quale, nel 2050, avrebbe 87 anni).

Trib. Torino, 5 maggio 2017, in *www.studiolegale.leggiditalia.it*: «Ai sensi dell'art. 2473, comma 2°, c.c., il socio di società a responsabilità limitata costituita a tempo indeterminato può recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l'atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all'anno. Le s.r.l. costituite per un termine particolarmente lungo, tale per cui sia superato l'orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo della società, sono assimilabili alle s.r.l. a tempo indeterminato. Si considera, altresì, a tempo indeterminato, la società che preveda un termine di durata superiore alla normale vita umana».

⁽²¹⁾ - App. Trento, 15 febbraio 2008, in *Società*, 2008, 1237, con nota di Funari: «la piena equiparazione tra lunga durata e durata indeterminata, non appare pienamente condivisibile».

Trib. Napoli, 10 dicembre 2008, in *Notariato*, 2009, 285, con nota di Angiolini: «La assimilabilità della società con durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la possibilità di entrambe le ipotesi di recedere dalla società, è prevista solo per le società di persone dalla